

RCT - A.L.P.A. MIELE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne ciascun Socio- Assicurato della A.L.P.A. MIELE in regola con gli obblighi associativi, nei modi e nei termini sotto indicati, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione nella sua qualità di PROPRIETARIO/ESERCENTE degli alveari indicati nella scheda di adesione sia nell'ubicazione ivi indicata, sia durante eventuali trasferimenti (nomadismo), sia nella nuova temporanea ubicazione. Resta fermo l'onere delle prove in caso di sinistro circa l'appartenenza dell'apiario al Socio - Assicurato denunciante. In caso di trasferimento definitivo la nuova posizione dovrà essere comunicata alla Società. Sono compresi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari stessi. Sono compresi nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni personali, gli aiutanti occasionali dell'assicurato, sempre ch  vi sia stata responsabilit  dell'assicurato stesso.

La garanzia viene estesa all'organizzazione e gestione di corsi di formazione per apicoltori.

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitale, interessi e spese di:

€ 520.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro propriet  con il limite di: € 155.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali € 52.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a pi  persone.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSICURAZIONE

Beneficiano della presente assicurazione esclusivamente i Soci della A.L.P.A. MIELE e che abbiano:

a) compilato la scheda di adesione e l'abbiano inviata all'Associazione che provveder  alla registrazione cronologica e/o all'Agenzia UnipolSai Assicurazioni- Divisione La Fondiaria di Chiavari Via N.Bixio 29/2 indicando nome, cognome, luogo di residenza e Codice Aziendale;

b) l'assicurazione per i Soci aderenti alla polizza avr  effetto dalle ore 24 del giorno della registrazione e/o della data di spedizione della raccomandata e/o del ricevimento del fax o e-mail;

La richiesta di cessazione dell'assicurazione per i singoli soci ha effetto immediato non comportando in ogni caso il diritto al rimborso del relativo premio pagato e non goduto.

PREMIO ANNUO LORDO MINIMO € 500,00

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio   convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta dal conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo -ed   regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

DECORRENZA

La validit  della garanzia ha la durata di un anno ed ha effetto dalle ore 24 del 28/02 dell'anno corrente alle ore 24 del 28/02 dell'anno successivo.

LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione   operante per i danni verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Citt  del Vaticano.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale   assegnata la polizza oppure alla Societ , entro 5 giorni da quando se ne   avuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo pu  comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

DEFINIZIONI

Contraente: si intende l'associazione A.L.P.A. MIELE;

Assicurato: si intende ogni singolo apicoltore socio dell'associazione A.L.P.A. MIELE;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Societ  in caso di sinistro;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale   prestata l'assicurazione;

Societ : l'impresa assicuratrice;

Agenzia: l'intermediario che gestisce la polizza.

L'art.20 – Franchigia si intende abrogato. Fermo il resto.